



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 13/17/CSP

**RIFORMA DELLA DELIBERA N.161/16/CSP DEL 28 LUGLIO 2016 NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SKY ITALIA SRL (EMITTENTE
TELEVISIVA A DIFFUSIONE SATELLITARE IN ABBONAMENTO “SKY
SPORT 1”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ART. 38, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO
2005, N. 177.**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 febbraio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 161/16/CSP del 28 luglio 2016 che ha ordinato e ingiunto alla società SKY ITALIA S.r.l., autorizzata alla diffusione televisiva satellitare del canale a pagamento *Sky Sport 1*, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 38, comma 5 del d.lgs. n. 177/05, in particolare per il superamento del valore di affollamento pubblicitario del giorno 26 febbraio 2016, nella fascia oraria 19:00-20:00.

PREMESSO che la predetta società, con nota prot n. 64981 del 3 gennaio 2017 ha presentato a questa Autorità istanza di annullamento e/o revoca della delibera n. 161/16/CSP del 28 luglio 2016, dichiarando che:

- 1) Con l’atto n. 14/16/CSP notificato in data 19 aprile 2016 è stata contestata dall’Autorità la violazione dell’art. 38 comma 5 del d.lgs. n. 177/05 per il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario il 26 febbraio 2016 nella fascia oraria 19:00-20:00;
- 2) Con memoria difensiva del 19 maggio 2016 la società evidenziava che “*il superamento dei limiti di affollamento è dipeso da un errore di sistema che ha determinato la mancata riconciliazione prima della messa in onda, tra la durata dei programmi indicati nella fase di pianificazione ex ante del palinsesto e la durata effettiva degli stessi*”;
- 3) In data 18 luglio 2016 è stata inviata una ulteriore memoria integrativa nella quale si evidenziava che erano state “*adottate misure volte a cercare di trovare soluzione al problema (degli affollamenti pubblicitari) già prima della ricezione della contestazione n. 14/16/CSP del 19 aprile 2016*” e di come la società si fosse dotata di strumenti obiettivamente idonei ad individuare e risolvere le citate problematiche e chiedeva all’Autorità di tenerne conto per le valutazioni di competenza in relazione ai procedimenti avviati con le contestazioni n. 13/16/DCA, 14/16/CSP e 16/16/DCA ed analoga comunicazione veniva inviata in pari data dalla società Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. (NSTI) in relazione al procedimento avviato con contestazione n. 12/16/DCA;
- 4) In data 6 settembre 2016 veniva notificata la delibera n. 161/16/CSP con cui si irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 20.658,00, pari al doppio del minimo edittale, rilevando che la violazione deve ritenersi “*di lieve*”



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- entità*” e che la società SKY Italia S.r.l. pur avendo dichiarato di aver adottato le misure correttive, non ne ha documentato l’effettiva implementazione.
- 5) In data 3 novembre 2016 l’Autorità notificava alla società NSTI la delibera n. 192/16/CSP di riforma della precedente delibera n. 122/16/CSP nella quale, riscontrando quanto contenuto nella nota inviata dalla società il 21 settembre 2016, per aver *“documentato le misure adottate, collaborando efficacemente all’istruttoria”* riduceva, per l’effetto, l’importo base della sanzione da due volte e mezzo a una volta e mezzo il minimo edittale.
 - 6) In data 24 novembre 2016 veniva notificata dall’Autorità la delibera n. 223/16/CSP con la quale si irrogava la sanzione di euro 418.324,50, quantificando l’importo base della sanzione pari a una volta e mezzo il minimo edittale *“dando atto alla società di essere intervenuta fattivamente per la risoluzione delle problematiche riscontrate”* e di aver *“adottato misure per evitare il ripetersi di violazioni della medesima fattispecie”*.

Pertanto la società, sulla base di quanto sopra esposto, chiede che per la delibera n. 161/16/CSP vengano adottate le stesse considerazioni applicate nella delibera di riforma n. 192/16/CSP.

RILEVATO che la società SKY ITALIA S.r.l. nella predetta istanza, presentata con nota prot. n. 64981 del 3 gennaio 2017, ha anche allegato documentazione dalla quale si evince che sono state intraprese iniziative per impedire il ripetersi di ulteriori infrazioni in materia di affollamenti pubblicitari e, quindi, a conformare l’attività radiotelevisiva alla vigente normativa in materia di comunicazione commerciale audiovisiva;

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di riformare, in sede di autotutela, nei limiti della determinazione dell’importo della sanzione amministrativa pecuniaria quanto ordinato e ingiunto con l’adozione, in data 28 luglio 2016, della predetta delibera che rimane vigente per le parti non in contrasto con il presente provvedimento, in applicazione dei principi di economia dei mezzi giuridici e di conservazione degli atti, come di seguito specificato;

RILEVATO che l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla società SKY ITALIA S.r.l., C.F. 04619241005, con sede legale in Milano, via Monte Penice n. 7, autorizzata alla diffusione televisiva satellitare del canale a pagamento *Sky Sport 1*, con delibera n. 161/16/CSP risulta determinato nella misura pari a euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), corrispondente a due volte il minimo edittale;

RILEVATO che in particolare, per quanto concerne il criterio *“Opera svolta dall’agente per l’eliminazione e l’attenuazione delle conseguenze della violazione”* ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/81, la determinazione del citato importo della sanzione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

da irrogare corrispondente a due volte il minimo edittale è dipeso anche dalla circostanza che la società si fosse limitata a dichiarare di aver preso iniziative volte ad eliminare le cause dell'infrazione in esame senza però documentare concretamente le attività intraprese al fine di evitare il ripetersi di violazioni in materia di affollamenti pubblicitari;

RITENUTO, in conformità all'orientamento assunto da questa Autorità con le delibere n. 192/16/CSP e n. 223/16/CSP, che l'importo della sanzione corrispondente a due volte il minimo edittale della sanzione pari a euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) debba essere ridotto nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione stessa pari a euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) ai sensi dell'art.11 della legge n. 689/81, in quanto la violazione risulta di lieve entità e la società SKY Italia S.r.l. ha adottato specifici strumenti per la prevenzione della violazione, oggetto della contestazione, documentando le misure adottate e collaborando efficacemente all'istruttoria;

RITENUTO, pertanto, che risulta confermata in atti la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38 comma 5 del d.lgs. n. 177/05 da parte della società SKY ITALIA S.r.l., C.F. 04619241005, con sede legale in Milano, via Monte Penice n. 7, autorizzata alla diffusione televisiva satellitare del canale a pagamento *Sky Sport 1*, per il superamento dei limiti di affollamento orario il 26 febbraio 2016 nella fascia oraria 19:00-20:00;

VISTI gli artt.38, comma 5 e 51 del d.lgs. n. 177/05;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

di riformare la delibera n. 161/16/CSP del 28 luglio 2016 nei termini e, per i motivi espressi in premessa,

ORDINA

alla società SKY ITALIA S.r.l., cod. fisc. 04619241005, con sede legale in Milano, via Monte Penice n. 7, autorizzata alla diffusione televisiva satellitare del canale a pagamento



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Sky Sport 1, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 38, comma 5 del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 o, in alternativa, bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all’articolo 38, comma 5, del d.lgs. n. 177/05 con delibera n.13/17/CSP”*.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n.13 /17/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 8 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi